

Comune di Monastero di Vasco



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

a) RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

- Risultanze della popolazione
- Risultanze del territorio
- Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

b) MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Servizi gestiti in forma diretta
- Servizi gestiti in forma associata
- Servizi affidati a organismi partecipati
- Servizi affidati ad altri soggetti
- Altre modalità di gestione di servizi pubblici

c) SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

- Situazione di cassa dell'Ente
- Livello di indebitamento
- Debiti fuori bilancio riconosciuti
- Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
- Ripiano ulteriori disavanzi

d) GESTIONE RISORSE UMANE

e) VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO**

- a) Entrate:**
- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
 - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
 - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- b) Spese:**
- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate**
- e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
- f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
- g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011	n. 1319
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n. 1273
di cui maschi	n. 615
femmine	n. 658
di cui	
In età prescolare (0/6 anni)	n. 73
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 99
Adolescenti (15/17 anni)	n. 33
In forza lavoro 1° occupazione (18/29 anni)	n. 141
In età adulta (30/64 anni)	n. 628
Oltre 65 anni	n. 299
Nati nell'anno	n. 10
Deceduti nell'anno	n. 15
saldo naturale:	- 5
Immigrati nell'anno	n. 41
Emigrati nell'anno	n. 48
Saldo migratorio:	- 7
Saldo complessivo naturale + migratorio):	-12

Risultanze del Territorio

Superficie	Kmq. 17,45
Risorse idriche:	
laghi	n. ==
Fiumi	n. 3
Strade:	
autostrade	Km. ==
strade extraurbane	Km. 14
strade urbane	Km. 40
strade locali	Km. ==
itinerari ciclopeditoni	Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti	n. 0...
Scuole dell'infanzia con posti	n. 25
Scuole primarie con posti	n. 150
Scuole secondarie con posti	n. 0
Strutture residenziali per anziani	n. ==
Farmacie Comunali	N. 0
armadio farmaceutico	n. 1
Depuratori acque reflue	n. 6
Rete acquedotto	(gestione esternalizzata)
Aree verdi, parchi e giardini	metri quadrati: 3000
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 371
Rete gas	Km. 112
Discariche rifiuti	n. 1 (gestione consortile)
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3
Veicoli a disposizione	n. 5
Accordi di programma	n. 0

Convenzioni:

Ad oggi il Comune ha una convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale con i comuni di Magliano Alpi e di Rocca de' Baldi.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il trasporto scolastico per l'anno 2021/2022 sarà gestito in economia diretta dal Comune, con mezzo proprio (scuolabus) e con proprio personale dipendente, che effettuerà sia la linea relativa alla scuola primaria che la linea relativa alla scuola secondaria, ubicata nel Comune di Villanova Mondovì.

L'orario delle lezioni scolastiche, sia per quanto concerne la scuola primaria che la scuola secondaria subirà una variazione, infatti dall'anno scolastico 2021/2022 i giorni di scuola saranno cinque e non più sei, entrerà in vigore la settimana corta con il seguente orario:

scuola primaria dal lunedì al venerdì ingresso 8.15 uscita 13.15 un pomeriggio previsto nella giornata del martedì dalle ore 14.00 alle 16.00;

scuola secondaria orario dal lunedì al venerdì 7.45 – 13.45 nessun rientro pomeridiano.

L'orario stabilito permette di fare con un unico scuolabus sia il trasporto per gli alunni frequentanti la primaria che per gli alunni frequentanti la secondaria.

Per quanto concerne la scuola primaria verrà istituito il servizio di mensa per il giorno del martedì e il rientro a casa, con lo scuolabus sarà garantito soltanto al termine delle lezioni pomeridiane.

La mensa scolastica verrà affidata con appalto ad una ditta esterna che provvederà anche alla mensa della scuola dell'infanzia; stante l'emergenza ancora in atto relativa alla pandemia da COVID-19 il servizio del doposcuola è al momento sospeso, si valuterà in autunno se si potrà riattivare in piena sicurezza.

Servizi gestiti in forma associata

Il Comune aveva delegato all'Unione Montana delle Valli Monregalesi la gestione della funzione di Polizia locale, con passaggio del personale alla forma associativa dal 1° luglio 2018., l'Unione risulta al momento essere in liquidazione.

Il servizio di segreteria è gestito in forma associata con i Comuni di Magliano Alpi e Rocca de' Baldi , Vicoforte Mondovi' Cigliè.

Servizi affidati a organismi partecipati

I servizi affidati ad organismi partecipati sono:

la gestione del servizio idrico integrato attraverso la società A.C.D.A. di Cuneo, quota di partecipazione 0,02%.

la gestione dei servizi socio-assistenziali attraverso il consorzio per i servizi sociali del monregalese C.S.S.M, quota di partecipazione 1,89%

la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani attraverso l'azienda consortile ecologica del monregalese (A.C.E.M.) e la società S.M.A..quote di partecipazione 1,40% per entrambe.

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

=====

Enti strumentali partecipati

Consorzio per i servizi sociali del monregalese C.S.S.M;

Azienda Consortile Ecologica A.C.E.M.

Società controllate

=====

Società partecipate

ACDA –SMA

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 116.971,77

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 116.971,77

Fondo cassa al 31/12/2019 € 86.016,59

Fondo cassa al 31/12/2018 € 75.291,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2020	n. 0	€ 0
2019	N.0	€. 0
2018	n.61	€. 47,04

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2020	41.161,37	984.468,59	4,18%
2019	49.747,69	1.033.311,55	4,81 %
2018	56.667,12	1.065.991,62	5,31 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti:

non vi sono debiti fuori bilancio riconosciuti.

4 - Gestione delle risorse umane

QUADRO NORMATIVO

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

L'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 recita:

- 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*

l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, recita:

- 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
- 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

L'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Si richiama, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Con riferimento a quanto sopra esposto il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Quindi, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

L'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario n. 55 in data 14 settembre 2020 è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Rilevato quindi che per l'anno 2020 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 207.928,63. (v. punto i) in All. 1) alla determinazione del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario n. 55 in data 14 settembre 2020;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

L'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recita:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90: *"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

L'art. 3, c. 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

L'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

L'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

L'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- non sono previste assunzioni delle categorie protette, in quanto l'ente non è assoggettato alla relativa disciplina;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001¹;

¹ “2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.”

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Con deliberazione n. 36 in data 14 settembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all' "Adozione del piano triennale delle azioni positive 2021/2023";

Valutata la programmazione dell'ente, si approva il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

A seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Si prende atto, comunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 22/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, venne adottata la programmazione dei fabbisogni di personale, inserita nel Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022;

Un'unità di personale dipendente dell'Unione Montana svolgeva a tempo parziale, in posizione di comando, i servizi istituzionali dell'ente (anagrafe, stato civile, elettorale). Tale risorsa è transitata, a far data dal 1° agosto 2019, alle dipendenze di altro ente, e, di conseguenza, l'ente risultava carente di personale da adibire a tali servizi essenziali.

A far data dal 1° novembre 2019 si era poi verificata la cessazione di un'unità di personale, già inquadrato in cat. B3.

In relazione a quanto sopra esposto si è resa necessaria una riprogrammazione dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, rideterminando come di seguito la dotazione organica dell'ente, con istituzione di un nuovo posto in Cat. B3 (collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato) da adibire ai Servizi Istituzionali (Anagrafe – Stato Civile – Elettorale), Segreteria (Protocollo e Archivio -), U.R.P.

Il posto è stato coperto nel corso del 2020 con procedura concorsuale, conclusasi con l'assunzione in servizio di un'unità di personale a far data dal 10 agosto 2020.

Si conferma, pertanto, la seguente dotazione organica:

DOTAZIONE ORGANICA						
Cat.	Profilo professionale	Posti coperti	Posti da coprire	Personale trasferito	Posti congelati	POSTI COPERTI
B3	collaboratore tecnico	1	0	0	0	1
B3	Collaboratore amministrativo	1	0	0	0	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	0	0	0	1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

D3	Funzionario contabile	1	0	0	0	1
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	1	1	
D3	Funzionario di vigilanza	1	0	1	1	

Il responsabile del servizio finanziario ha effettuato una ricognizione delle spese di personale 2011/2013 che è stato quantificato in € **273.540,06**.

Per il triennio 2022/2024 non sono previste cessazioni e/o nuove assunzioni, con la sola eccezione di assunzioni a tempo determinato per garantire i servizi essenziali in caso di assenza del personale adibito a tali servizi.

Per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021/2023 l'ente deve programmare una spesa annua complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€ 170.730,00
Personale in comando in entrata (+)	€
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+) ²	€ 12.000,00
Spesa TOTALE (B) (=)	€ 182.730,00

Si rileva dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021/2023 è inferiore al limite di spesa 2011/2013 ed alla spesa potenziale massima così come individuata in base al D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*.

² Comando, distacco, fuori ruolo, ecc.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Di seguito la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio

Programmazione del fabbisogno 2022

Nel corso dell'anno 2021 non sono al momento previste cessazioni dal servizio.

Verranno inoltre attivate le procedure per eventuali assunzioni a tempo determinato a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili, verificata la disponibilità di bilancio.

Programmazione del fabbisogno 2023

Nel corso dell'anno 2022 non sono al momento previste cessazioni dal servizio.

Verranno attivate le procedure per eventuali assunzioni a tempo determinato a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili, su richiesta del Responsabile dell'Area interessata, mediante provvedimento del Segretario Comunale, verificata la disponibilità di bilancio.

Programmazione del fabbisogno 2024

Nel corso dell'anno 2023 non sono al momento previste cessazioni dal servizio.

Verranno attivate le procedure per eventuali assunzioni a tempo determinato a seguito di improvvise necessità organizzative, al momento non pianificabili, su richiesta del Responsabile dell'Area interessata, mediante provvedimento del Segretario Comunale, verificata la disponibilità di bilancio.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale³	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	4	€ 173.438,04	22,40%
2019	4	€ 238.603,77	28,69%
2018	4	€ 245.188,30	27,86%
2017	6	€ 245.967,74	28 34%
2016	6	€ 250.454,05	28,45%

³ Comprensiva della spesa per convenzione di segreteria, quota funzioni delegate all'Unione (dal 01/07/2018) e IRAP.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla copertura totale dei costi, ed in particolare si dovrà mantenere la politica tariffaria e tributaria adottata fino ad oggi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà, salvo particolari situazioni che si potranno presentare, all'indebitamento, in quanto la situazione debitoria risulta essere piuttosto ingente, tale da ingessare la spesa corrente dell'Ente, inoltre dal 2022 molti mutui saranno scaduti, pertanto potrebbe tornare una situazione di respiro e di maggior possibilità di manovra sulla spesa.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Monastero di Vasco dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali, nonché in base alle misure individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.32 del 17.10.2014.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Monastero di Vasco, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si rimanda alla parte prima punto 4.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a incassare in modo tempestivo, per ogni anno di competenze, le entrate proprie del comune e procedere a controllare la correttezza degli incassi e di pagamenti al fine di continuare con la procedura di accertamento e lotta all'evasione, già in corso da anni con ottimi risultati.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	-------------------------------------------------------------

Attuazione processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

Missione non attivata

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	-------------------------------------------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

La funzione di Polizia locale è stata delegata all'Unione Montana delle valli monregalesi

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	------------------------------------------------

Mantenimento dell'attuale livello di servizi al cittadino

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------

Mantenimento e miglioramento del servizio bibliotecario attuale.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------------------------

Mantenimento e miglioramento dell'attuale polo sportivo.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Promozione del territorio -

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	------------------------------------------------------------

Non sono previsti obiettivi.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------

Continua vigilanza sul rispetto dell'ambiente..

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	-------------------------------------------------

Mantenimento dei servizi già esistenti e cercando anche di creare nuovi collegamenti con servizi di linea tra il comune e i comuni limitrofi, soprattutto una linea di collegamento all'area mercatale del comune di Mondovì'.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Missione non attivata

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	-------------------------------------------------------------

Mantenimento dell'attuale livello di servizi al cittadino, realizzazione di una casa di riposo.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Non di competenza dell'ente

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------------------

Non sono previsti obiettivi

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------------------------------------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Non sono previsti obiettivi.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	-------------------------------------------------------------

Mantenimento e miglioramento degli alpeggi con l'ultimazione del progetto di elettrificazione dell'alpe Balma.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	------------------------------------------------------------------

Miglioramento dell'illuminazione pubblica con aumento di punti luce.

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	----------------------------------------------------------------------

Ottimizzazione dei servizi svolti in forma associata

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	----------------------------------------

Missione non attivata

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Gestione ordinaria

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Non sono previsti obiettivi

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------------

Non sono previsti obiettivi

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Non sono previsti obiettivi

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, procedano al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, individuando, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che possano essere suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" da allegare al bilancio di previsione.

All'interno del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, come da inventari dei beni demaniali, disponibili ed indisponibili, vengono tracciati percorsi di valutazione differenziati in base a tipologia, stato manutentivo e programmi dell'Ente:

- individuazione di beni non strumentali all'attività dell'Amministrazione e costruzione con essi, ai sensi del comma 1 dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 come poi sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, L. 111 del 15/07/2011, del cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, allegato obbligatorio dei documenti di programmazione finanziaria;
- valorizzazione economica e patrimoniale mediante modifica di destinazione d'uso, immissione nel mercato delle locazioni o concessioni a prezzo agevolato, inserimento in progetti di rivitalizzazioni urbane;
- valorizzazione mediante contratti di comodato d'uso che prevedano la manutenzione degli immobili destinati alle attività di aggregazione con scopo di socializzazione o sportive, intendendo come progetto valorizzativo anche la presenza di soggetti, gruppi ed associazioni capaci di generare presenze e presidi, in una logica di forte integrazione pubblico - privato.

L'insieme di tali percorsi ed il riconoscimento che la valorizzazione del proprio patrimonio diventa per l'Amministrazione una grande risorsa da mettere a disposizione della comunità per la rigenerazione di parti urbane, costituiscono l'ossatura delle politiche sul patrimonio pubblico quali leve di sviluppo economico.

Il presente schema di "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" è suddiviso in due sezioni costitutive del Piano stesso.

La prima sezione, denominata "PIANO DELLE ALIENAZIONI", contempla gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale.

La seconda sezione, denominata "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI", contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione.

Dal presente schema di "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" sono esclusi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

i beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, etc.) e parte dei beni iscritti al patrimonio indisponibile dell'ente che, per loro natura, sono destinati all'esercizio di funzioni istituzionali (sede municipale, scuole di ogni ordine e grado, etc.).

Sezione 1

PIANO DELLE ALIENAZIONI

triennio 2022-2024

Annualità 2022

Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito
EDIFICIO EX SCUOLE DI VASCO	FOGLIO 2 MAPPALE 392	EX SCUOLA	€ 30.000,00

Annualità 2023

Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito

Annualità 2024

Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito

Sezione 2

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI

triennio 2021-2023

2.a - Terreni

Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Destinazione prevista dal Piano
negativo			

2.b - Fabbricati

Descrizione	Identificativo Catastale	Destinazione attuale	Destinazione prevista dal Piano
Edificio adibito a Edilizia residenziale pubblica	Fg. N. 2 mappale 328 su. 13	residenziale	residenziale

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

delle dotazioni strumentali, anche informatiche

autovetture di servizio

beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni debbano trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze i dati relativi a:

a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.

b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

N.1 server;

N 7 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;

N 7 stampanti;

N 1 gruppi di continuità;

N 5 software operativi con antivirus;

N.2 programmi di gestione dei servizi (programma multitasking, programma ufficio tecnico e programma tributi);

N 2 scanner;

N1 fax;

N. 1 fotocopiatrice multiservizi;

N. 0 macchina da scrivere;

N. 1 cassaforte.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022-2024

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale: 1;

ALTRI AUTOVEICOLI

.....

N.1 Scuolabus;

N 1 mezzo protezione civile;

N. 4 mezzi in dotazione al servizio tecnico-manutentivo.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022-2024

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

TELEFONIA

Dotazione attuale:

N.-7- telefoni fissi .

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 202-22024

Miglioramento della linea telefonica esistente, ormai obsoleta, con passaggio alla telefonica su internet .

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili non infrastrutturali:

Palazzo Comunale, edificio scolastico, ex edificio scolastico , case popolari immobili caseggiati situati sull'alpeggio della Balma;

BENI IMMOBILI NON DI PROPRIETA'

DIRITTO REALE DI GODIMENTO – COMODATO GRATUITO

Immobile "CROUSA'

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022/2024

Manutenzioni ordinarie di varia natura se si presentassero le necessità.

L'Amministrazione Comunale, intende acquistare il prato utilizzato per l'allestimento della fiera istituzionale denominata "Antica Fiera di Maggio Un Asino per Amico."

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione biennale di servizi e forniture di importo pari o superiore ai € 40.000,00 euro, è contenuta nelle schede che seguono.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	167,000.00	0.00	167,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	0.00	0.00	0.00
Altro	0.00	0.00	0.00
totale	167.000.00	0.00	167,000.00

Il referente del programma
Elena Fuoco

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/3)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						L'ENTRATA DI COMMITTENZA O SOGGETTO ASSEGNATONE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione		
																				Importo	Tipologia				
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
525330049202100000	525330049	2022	2022					Piemonte	servizi	5523100-3 servizi di mensa scolastica	servizio mensa scolastica	1 priorità massima	Olivero Monica	24.00		40,000.00			40,000.00						
525330049203100000	525330049	2022	2022					Piemonte	servizi	9043000-9 Servizi di sgombero neve	servizio sgombero neve	1 priorità massima	Fuoco Elena	24.00		127,000.00			127,000.00						

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024
ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del
programma Fuoco Elena

a) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art.21, comma 3, del D.lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" prescrive che l'attività di realizzazione di lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 Euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici devono predisporre ed approvare unitamente all'Elenco dei Lavori da realizzare nel primo anno a cui il programma si riferisce.

Il comma 3 chiarisce che per i lavori da avviare nella prima annualità, deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti Pubblici e per i lavori inseriti nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Si richiamano le seguenti disposizioni contenute nel D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, che ha approvato le nuove schede da utilizzare per la programmazione dei lavori pubblici e dei servizi/forniture:

Art. 3, comma 1, "Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza".

Art. 5, comma 5, "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice".

Art. 5, comma 6. "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

In base all' allegato 4/1 al dlgs 118/2011, per i comuni di popolazione inferiore a 5000 abitanti il DUP comprende anche il programma triennale delle opere, nonché l'elenco annuale di quelle da

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

realizzare, contenuti nell'apposita sezione.

Alla data di compilazione del presente documento non sono programmate opere di importo pari o superiore a € 100.000,00.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

DECRETO CRESCITA

Progetto pari a € 95.000,00 per intervento di messa in sicurezza e rifacimento illuminazione pubblica comunale;

P.S.R. OPERAZIONE 4.3.3

Elettrificazione alpeggio Balma di importo pari a € 180.000,00, in corso di ultimazione;

P.S.R. OPERAZIONE 7.6.1

Sistemazione fabbricati d'alpeggio di importo pari a € 96.000,00, in corso di ultimazione;

I progetti in corso di affidamento alla data di redazione del presente documento e si concluderanno presumibilmente tra il 2021 e il 2022.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non sono programmati incarichi di collaborazione autonoma.

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ed è parzialmente ricompreso nel periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel 2022.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, così come approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 22 giugno 2017.
